



COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

SEDE: Piazza della Libertà - 36010 Cogollo del Cengio (VICENZA)

C.F. n. 84009900246 - P.I. n. 00526830245

Tel. n. 0445/805070- Telefax n. 0445/805080

PEC: protocollo.comune.cogollodelcengio.vi@pecveneto.it

Prot. n. 10682

Registro n. 74

Cogollo del Cengio Li, 24-12-2024

DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI E/O QUALSIASI ALTRO ARTIFICIO PIROTECNICO, IN QUALSIASI TIPO DI LUOGO, COPERTI O SCOPERTI, PUBBLICI O PRIVATI, DEL TERRITORIO COMUNALE DI COGOLLO DEL CENGIO

IL SINDACO

CONSIDERATO che è diffusa la consuetudine di celebrare le festività di fine anno con l'accensione e lo sparo di petardi e altri artifici pirotecnici di vario genere, anche di libera vendita; ATTESO che, con lo sparo incontrollato di petardi e fuochi di artificio, è possibile che possano verificarsi incidenti a persone e gravi ripercussioni agli animali sia domestici che selvatici;

RILEVATO infatti che gli animali sono in grado di sentire rumori e odori ad una concentrazione altissima e che lo scoppio dei petardi, fuochi d'artificio e similari comporta per gli stessi uno stato di ansia e di terrore con rischio di morte per paura o infarto con possibilità, soprattutto per gli animali selvatici, di vagare disorientati e schiantarsi contro alberi, muri o cavi elettrici e per quelli domestici di fuggire finendo spesso investiti dalle auto;

ATTESO inoltre che con lo sparo incontrollato di petardi e fuochi d'artificio si possono provocare incendi con gravi ripercussioni ambientali e faunistiche e con pericolo per le persone chiamate alle operazioni di spegnimento;

RITENUTO pertanto necessario limitare il più possibile l'uso incontrollato di artifici pirotecnici anche di libera vendita;

VISTO il D.lgs. N. 152/2006, gli Artt. 7-bis, 50/ 54 del D.lgs. 267/00 la Legge N. 689 /8 e s.m.i.;

ORDINA

È vietato far esplodere petardi e/o qualsiasi altro artificio pirotecnico, in qualsiasi tipo di luogo, coperti o scoperti, pubblici o privati, del territorio comunale di Cogollo del Cengio dal 30.12.2024 al 02.01.2025.

La violazione alla presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 come previsto dall'Art. 7-bis del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000, nonché il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'Art. 13 della Legge 689 del 24.11.1981, ai fini della successiva confisca ai sensi dell'Art. 20 della medesima Legge, fatta salva l'applicazione di ulteriori ed eventuali sanzioni penali o amministrative.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Cogollo del Cengio e sarà inviata al Prefetto di Vicenza.

A norma dell'Art. 3 comma 4 della Legge 241/1990, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. per il Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

La Polizia Locale e le Forze di Polizia sono incaricate di far osservare la presente Ordinanza.

IL SINDACO
Capevilla Piergido

